

COMMISSIONI RIUNITE
GIUSTIZIA (IV) — LAVORO (XIII)

5.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 APRILE 1974

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE CASTELLI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
ROGNONI ed altri: Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense (229)	63
PRESIDENTE	63, 68
BIANCHI FORTUNATO, <i>Relatore per la XIII Commissione</i>	67
PADULA, <i>Relatore per la IV Commissione</i>	63

La seduta comincia alle 12,20.

Discussione della proposta di legge Rognoni ed altri: Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense (229).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Rognoni, Ballardini, Bozzi, Reggiani, Cascio, Tarabini, Bosco, Macchiavelli, Castelli, Felici, Principe, Fagone, Padula, Bressani, Calveti, Speranza, Guerini, Achilli, Riccio Stefano, Boldrin, Musotto, Erminero, Azzaro, Cristofori, Sgarlata, Tantalò, Sangalli, Caiazza, Salvatori, Semeraro, Gunnella, Girardin, Amodio, Lenoci, de' Cocci e Cattanei: « Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense ».

L'onorevole Padula, relatore per la Commissione giustizia, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PADULA, *Relatore per la IV Commissione.*
Cercherò con la mia esposizione di rendere chiara, specialmente ai colleghi della Commissione lavoro, la problematica, che definirei atipica soprattutto nei confronti della usuale impostazione della materia pensionistica, del provvedimento in discussione, che risponde soprattutto ad esigenze immediate di natura finanziaria createsi per la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali a seguito dell'applicazione della legge 24 dicembre 1969, n. 991, che elevò il trattamento pensionistico degli avvocati al livello di 150.000 lire al mese al compimento dell'età di 65 anni e a 220.000 lire al mese al compimento del settantesimo anno di età, introducendo anche delle modifiche sostanziali al regime delle invalidità e della reversibilità delle pensioni medesime.

In sostanza, si è determinata una situazione di scompenso finanziario, immediatamente appalesatosi di proporzioni notevolissime. Per questa ragione la Cassa di previdenza ha promosso in varie forme e anche nella passata legislatura (nella quale la stessa proposta di legge era stata già introdotta all'esame del Parlamento) una serie di misure intese ad aumentare il gettito delle entrate, sia al fine di eliminare il disavanzo economico, sia di consentire l'applicazione dei benefici codificati dalla legge n. 991. Quest'ultimo provvedimento, infatti, aveva introdotto un meccanismo di adeguamento percentuale automatico — una specie di scala mobile — per le pensioni forensi, a condizione che si realizzasse un aumento del costo della vita superiore al 10 per cento in base ai dati ISTAT.

Dal 1969 ad oggi sono stati calcolati, da parte della Cassa, incrementi per lo meno di tre scatti dell'ordine del 10 per cento, ma finora la Cassa medesima non è stata in grado di corrispondere le relative integrazioni di pensione previste dalla legge 24 dicembre 1969, n. 991.

Inoltre la Cassa, al fine di contenere il disavanzo e di mettere gli organi governativi e parlamentari di fronte alla gravità della situazione, con una interpretazione particolare di una certa norma della citata legge n. 991, ha sospeso dal 1972 il pagamento della tredicesima mensilità ai pensionati. Si tratta di una mensilità di pensione, per una somma complessiva che si aggira sui 1.400 milioni. Con il rifiuto di procedere al pagamento della tredicesima mensilità, peraltro di dubbia legittimità e certamente produttivo di conseguenze gravose per la categoria interessata, la Cassa ha inteso evidenziare una drammatica e progressiva situazione di disavanzo, ancora più grave stante la recente istituzione della Cassa medesima, il che non ha consentito la formazione di un capitale adeguato a sorreggere il numero e l'entità dei trattamenti pensionistici.

I dati finanziari essenziali che possono rendere la drammaticità della situazione possono essere i seguenti: in base ai criteri attuariali la Cassa dovrebbe corrispondere pensioni di quindicimila lire mensili, mentre le pensioni corrisposte sono di ammontare oltre dieci volte superiore. La Cassa non è giunta ancora « a regime », ed il disavanzo è progressivo e crescente: attualmente, infatti, su un totale di 44 mila avvocati, solo 34 mila sono iscritti alla Cassa. Quindi, nei prossimi otto anni la Cassa vedrà notevolmente aumentare le uscite e non proporzionalmente aumentare le entrate, almeno la parte di queste alimentata dai contributi personali.

La struttura del gettito della Cassa è data da questi dati essenziali: la misura minima del contributo personale annuale dovuto da ciascun iscritto è di centomila lire l'anno (la proposta di legge in discussione propone di aumentare tale contributo e personalmente sarei favorevole anche ad un aumento superiore); ad essi si sommano i contributi sugli atti introduttivi dei singoli procedimenti, cioè le cosiddette « marche Cicerone » (si tratta di marche a carattere sostanzialmente tributario ed infatti sono definite tributi giudiziari), ed infine i prelievi collegati ai singoli provvedimenti giurisdizionali o comunque effettuati su singoli atti in relazione al servizio giudiziario, inteso come servizio pubblico, svolto

dalla categoria degli avvocati. Vi è tuttavia, a questo proposito, una recente sentenza della Corte costituzionale — la sentenza n. 20 del 1973 — che ha dichiarato incostituzionale l'articolo 9 della legge n. 991 del 1969, che consentiva la riscossione di tali contributi sulle ordinanze sindacali o prefettizie relative ad infrazioni depenalizzate alle norme sulla circolazione stradale: detti contributi venivano cioè esatti in relazione a degli atti amministrativi. Il complesso delle attività giudiziarie viene considerato attività connessa al servizio giudiziario, e si reputa giusto il balzello a favore di una delle categorie principali che operano nel campo della giustizia, purché sussista un rapporto di connessione tra i singoli atti ed il servizio giudiziario; altrimenti non è legittimo percepire e imporre contributi di questo tipo.

I dati relativi al gettito dei suindicati contributi sono qualitativamente interessanti e penso sia utile proporli alla attenzione degli onorevoli colleghi.

Le « marche Cicerone » rendono attualmente circa 3.199 milioni di lire, con una flessione, tuttavia, rispetto al 1971, quando erano stati incamerati tre miliardi e mezzo netti. Questa flessione deriva dal fatto che la surrichiamata sentenza della Corte costituzionale ha ridotto notevolmente questo gettito.

Lo stesso si può dire riguardo ai contributi sugli atti giurisdizionali: vi è stata una flessione anche per questa voce, e dai quattro miliardi e mezzo del 1971 si è giunti a 4.177 milioni di lire. Flessione dovuta al fatto che la legge sulla procedura per le controversie di lavoro ha spostato le competenze alla pretura, per cui per una serie di procedimenti il gettito è ora diminuito. Sono flessioni anche di una certa entità, come si vede, che si aggiungono a quelle citate prima.

I contributi personali hanno lo stesso subito una flessione di 600 milioni di lire.

Il complesso delle entrate, in sostanza — escluse naturalmente quelle relative alla gestione dell'assistenza sanitaria — è stato nel 1973 di 16 miliardi 868 milioni, contro una uscita per i trattamenti pensionistici e di assistenza — sempre esclusa l'assistenza sanitaria, curata dall'ENPDEDP — pari a 19.372 milioni.

Concorrono a formare tale cifra complessiva, in primo luogo, le spese per l'assistenza generica svolta attraverso gli ordini forensi (230 milioni) e le altre forme assistenziali di legge (71 milioni). Ci sono poi le spese generali per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili (871 milioni); gli aggi alle cancellerie che provvedono alla riscos-

sione dei contributi e alla vendita delle « marche Cicerone » (290 milioni); c'è una quota da accantonare a favore dell'INPS, nella misura del 10 per cento (in proposito vi è una controversia in corso fra l'INPS e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali): sul bilancio per il 1973 questo accantonamento incide per 670 milioni, riguardanti i ratei precedenti non ancora coperti. La spesa per pensioni è di 17 miliardi; 129 milioni.

Considerate altre voci minori, ed estendendo il calcolo delle entrate e delle uscite anche alla gestione dell'assistenza sanitaria, il consuntivo della Cassa per il 1973 presenta una entrata complessiva di 19.894 milioni, a fronte di un'uscita di 22.410 milioni, con un disavanzo di due miliardi e mezzo.

Questa situazione evidentemente si illustra da sola. Non credo infatti che ci sia bisogno di sottolineare l'insostenibilità di un equilibrio finanziario che ogni anno vede la Cassa costretta a vendere dei titoli e, tra non molto, a intaccare anche quel modesto patrimonio immobiliare che è di scarso peso nei confronti di quello di altri istituti similari, costituiti molti anni fa e che hanno avuto la possibilità di effettuare degli investimenti prima della guerra o subito dopo.

Il patrimonio immobiliare della Cassa ammonta infatti a circa 30 miliardi, e per il 1973 gli introiti derivanti dai fabbricati sono pari a 1.234 milioni.

Un altro punto che vorrei illustrare, anche perché in materia i componenti la Commissione lavoro possono dare un ausilio considerevole, riguarda il disavanzo determinatosi, dopo l'approvazione della citata legge n. 991 del 1969, con il regime delle pensioni di invalidità. Prima di tale provvedimento l'invalidità veniva in considerazione alla soglia del 70 per cento, con la conseguente concessione della pensione al massimo livello e la cancellazione dell'invalido dall'albo professionale. Ora, con l'abbassamento della soglia al 60 per cento, la commissione medica non può escludere determinati casi. Inoltre, viene attualmente mantenuta l'iscrizione dell'invalido all'albo.

In conseguenza di ciò le domande di pensione di invalidità, che fino al 1969 erano circa 40 o 50 all'anno, dopo l'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1969, n. 991, sono salite a 900 ogni anno. Si è verificata una vera e propria corsa alla pensione. Non faccio riferimenti geografici, che credo facilmente intuibili: in certe zone del paese una pensione di 220.00 lire al mese può essere anche interes-

sante, potendosi continuare ad esercitare la professione. Non si tratta di una pensione di tipo caritativo: è una concreta e significativa forma di pensionamento.

A questo punto debbo dire che la Cassa si è immediatamente adoperata per difendersi da questa « alluvione », per contestare in altri termini quasi tutti gli accertamenti delle commissioni distrettuali, richiedendo il giudizio della commissione centrale medica. In questo modo il fenomeno è stato ridotto di molto.

Talché oggi gli invalidi sono in tutto 520: infatti le domande nei primi mesi del 1974 sono state in tutto sette o otto al mese, cioè in tutto l'anno solo alcune decine. Le 900 domande del 1969 furono infatti quasi tutte respinte dalla commissione centrale, il che appunto ha fatto sì che il fenomeno fosse scoraggiato e si andasse ad un contenimento delle richieste. Vi è però un grave inconveniente: prima le domande venivano decise dal tribunale di Roma, oggi invece il provvedimento della commissione centrale può essere impugnato davanti al pretore in sede periferica; e si dà il caso che dovendosi decidere a livello periferico, il giudizio venga reso particolarmente difficile. E questa, naturalmente, una preoccupazione della quale bisogna tenere conto.

C'è poi un punto della legge n. 991 del 1969 che presenta estreme difficoltà per la Cassa e potrebbe rivelarsi di estrema drammaticità e rischioso per l'ente stesso. L'articolo 8 della legge n. 991, infatti, così recita: « L'avvocato o il procuratore che in precedenza abbia interrotto l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali e si sia poi iscritto alla stessa, qualora presenti domanda per essere ammesso ad usufruire della pensione di anzianità successivamente all'entrata in vigore della presente legge, dovrà versare alla Cassa forense un contributo di lire 300 mila ».

Questa norma è già stata letteralmente applicata da alcuni giudici ed anche il Consiglio di Stato, con un parere sollecitato dalla Cassa, ha confermato la portata della disposizione in esame. E si noti che, così come è formulata, al limite essa consente ad un avvocato di andare in pensione a 64 anni di età, ritirando tutto il suo conto individuale, e quindi di reinscrivere alla Cassa a 65 anni, pagando solo 300.000 lire ed ottenendo la pensione.

Si è dato così il caso, tanto per citarne uno dei tanti, che un avvocato che, emigrato in Brasile nel 1960, aveva riscosso tutto il suo conto individuale, ritornato in Italia nel 1971,

e conosciuta la nuova disciplina posta nel frattempo dal legislatore, ha chiesto di essere reiscritto negli elenchi, in modo da fruire della pensione solo dietro versamento di 300.000 lire. Tuttavia quell'avvocato è stato sufficientemente onesto ed ha restituito alla Cassa quanto già riscosso prima di partire. Però da un punto di vista legale, egli avrebbe potuto non compiere questo ulteriore versamento (doveroso soltanto sotto il profilo morale).

Si è evidentemente in presenza di una lacuna tecnica che sta creando gravi preoccupazioni, perché collegata ad una serie di eventuali ipotesi dalle quali potrebbero derivare grosse difficoltà.

Passiamo ora a considerare i criteri con cui la proposta di legge — che reca la firma di numerosi e valentissimi onorevoli colleghi, dai quali viene sollecitata per l'approvazione — intende realizzare la copertura del *deficit*.

La proposta di legge prevede in primo luogo un aumento del contributo personale corrisposto dagli avvocati e dai procuratori. Si propone inoltre una revisione in aumento dei contributi oggettivi, in una misura che va dal 25 al 35 per cento, mentre i contributi soggettivi dovrebbero essere aumentati in proporzione maggiore.

Non sto a ripetere il discorso sui costi della giustizia, sulle preoccupazioni che ci fa sorgere questo meccanismo. Strutturalmente è un meccanismo ibrido, che può essere criticato nella prospettiva di una riforma organica della sicurezza sociale, che interessa tutte le categorie, quindi anche i liberi professionisti. Ora, se non è pensabile in questo momento una riforma strutturale del meccanismo, si tratta di procedere ad un ritocco delle entrate, in modo da dare maggior peso alla contribuzione personale degli avvocati e ridurre, se non integralmente, in misura notevole, l'aumento dei contributi oggettivi previsto nel progetto di legge e che si andrà a tradurre in aumento dei costi della giustizia.

La proposta di legge in discussione prevede anche l'aumento delle « marche Cicerone », introducendo però il principio secondo cui esse non saranno più ripetibili. Vedo che molti colleghi sorridono! La Commissione giustizia è infatti largamente composta da avvocati, che sanno come vengono compilate le parcelle e come è possibile farsi restituire i fondi per le spese. Mi rendo conto che non si può confidare molto nella credibilità di questa innovazione, che però ha un suo pregio. Credo infatti che possa essere considerata come un'indicazione importante, anche perché servirà a stimolare gli ordini professionali ad una mag-

giore vigilanza, soprattutto per quanto riguarda la riscossione di queste marche. Si deve registrare infatti una larghissima evasione, soprattutto nelle grandi circoscrizioni giudiziarie. Spesso le « marche Cicerone » sono apposte solo dall'attore e non dal convenuto. Nelle cause che non vanno spedite a sentenza sono pochissimi gli avvocati che appongono le « marche Cicerone », quando si costituiscono in udienza. Nelle circoscrizioni piccole, dove è possibile effettuare un controllo, è abbastanza agevole richiamare il professionista a regolarizzare gli atti. A Roma più di un terzo delle cause si concludono in base all'articolo 309 del codice di procedura civile, per cui — secondo la Cassa — questo tipo di evasione ha un peso rilevantissimo. Anche nel settore penale questo tipo di evasione è di peso rilevantissimo, in quanto si trasformano in difese d'ufficio anche le difese di fiducia.

Con la proposta di legge si cerca, aumentando la cointeressenza delle cancellerie, di pervenire ad una più puntuale e completa riscossione della contribuzione, che fa parte di un capitolo nel quale l'esperienza soprattutto dei colleghi della Commissione lavoro potrà essere di notevole ausilio.

Ci sono altri problemi. Resta il titolo I, che riguarda la continuità dell'esercizio professionale, la prevalenza del reddito di origine professionale rispetto ad altri redditi. Tutto ciò pone dei problemi delicati, connessi con la tenuta degli albi, cioè con il potere di autoorganizzazione della categoria forense e con le strutture amministrative. Negli emendamenti di parte comunista si propone che tale organizzazione venga « democratizzata », modificando il sistema di elezione del comitato dei delegati: questi attualmente sono eletti su base circoscrizionale, cioè dai consigli degli ordini, e quindi con elezioni di secondo grado, anziché direttamente dagli iscritti agli albi.

Il problema è stato già esaminato nel Comitato ristretto istituito nel corso dell'esame in sede referente da parte della Commissione giustizia: sembra difficile — questo è il parere del relatore — andare oltre un allargamento del comitato dei delegati e procedere ad una elezione diretta, che avrebbe come conseguenza la creazione di un « parlamentino » nazionale. Si propone infatti di eleggere un delegato per ogni 500 iscritti alla Cassa: si avrebbe un comitato di 90 o 100 membri, creando una situazione di difficile governabilità del comitato stesso.

Ho riepilogato rapidamente questi problemi, più che altro per stimolare l'interesse e

l'approfondimento del progetto di legge e degli emendamenti che ad esso sono stati presentati da alcuni componenti della Commissione giustizia in sede referente.

Il provvedimento in discussione riveste un notevole e diverso grado di urgenza. Di fronte alla difficoltà di portare a compimento i nostri lavori, al Senato diversi gruppi hanno presentato una proposta di legge che riguardava soltanto la parte contributiva. In quella sede *l'iter* è stato per altro sospeso, poiché si è ritenuto che ci fosse una identità di materia con la proposta di legge in discussione presso la Camera dei deputati. Anche in questa sede rimane aperta l'eventualità di procedere ad uno stralcio, data la priorità assoluta che presenta la parte finanziaria. Ma alcuni ritocchi del meccanismo normativo sono senza altro opportuni. Anche il gruppo comunista ha espresso analogo orientamento, nel momento in cui venne deciso di richiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge in discussione. Credo che non sia da incoraggiare la tentazione, che pure penso sia presente in tutti noi, di arrivare ad uno stralcio della sola parte finanziaria, accantonando e rinviando alla riforma organica tutto il resto.

Non mi resta che concludere la mia relazione, forse suggestiva ma non esauriente, con il proposito di mettere a disposizione degli onorevoli colleghi, il più rapidamente possibile, attraverso la solerte segreteria della Commissione, i dati da me citati.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore per la XIII Commissione*. Certamente la relazione del collega Padula non solo è suggestiva, ma senz'altro anche esauriente, soprattutto per i membri della Commissione lavoro, dal momento che a loro è stato, per la prima volta, evidenziato lo stato drammatico della gestione della previdenza per gli avvocati. Dalla stessa relazione risulta chiaro il dovere del Parlamento di porre rimedio a tale situazione. A tale impegno nessuno dovrebbe venire meno. Comunque, sento anche il dovere di partecipare ai colleghi della Commissione giustizia l'orientamento ormai unanime della Commissione lavoro, inteso a realizzare l'omogeneizzazione delle varie forme assicurative vigenti nel nostro paese, ogni qualvolta sono in esame iniziative legislative in materia previdenziale.

Il risultato finale dovrebbe essere un sistema assicurativo-pensionistico unico per tutti i cittadini, i cui soggetti siano considerati nella giusta collocazione, in relazione alla loro

attività di lavoro e alla loro professione. Non ci nascondiamo che questo obiettivo ottimale è da conseguire con gradualità, ma con l'impegno politico di noi legislatori, che dovremo di volta in volta porre mano agli ordinamenti esistenti per uniformarli, attraverso precise discipline, ai principi ormai largamente recepiti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e nella maggior parte dei fondi sostitutivi o integrativi della stessa.

Mi permetto di evidenziare che nella previdenza forense noi riscontriamo, per esempio, un trattamento pensionistico in misura fissa, mentre tutte le altre forme (salvo i trattamenti minimi a carico dell'assicurazione generale obbligatoria che, fra l'altro, hanno carattere più politico-assistenziale che assicurativo e che, comunque, rappresentano un momento di transizione) offrono prestazioni non statiche, ma dinamiche, correlate ai redditi dei soggetti dell'assicurazione.

A mio parere la Cassa di previdenza forense dovrebbe garantire un trattamento di base per tutti i titolari di pensione, integrato da una quota rapportata agli anni e ai valori dei contributi versati che dovrebbero essere commisurati al reddito professionale dell'iscritto.

Le dichiarazioni dell'onorevole Padula dimostrano che al momento siamo molto lontani da tale impostazione per le eccessive evasioni che si riscontrano e per tutta una serie di aspetti professionali ed oggettivi.

Convengo perciò sull'opportunità di immediate decisioni atte a sanare con urgenza il notevole disavanzo della Cassa mediante più approfondite norme intese a meglio disciplinare il diritto alle prestazioni e a realizzare maggiori entrate con l'aumento dei contributi personali e di quelli professionali-oggettivi, nonché con la massima (vorrei, totale) eliminazione delle evasioni.

Tale nuova normativa in materia di prestazioni e di contributi dovrebbe nel contempo garantire il superamento della attuale difficile situazione ed evitare il ripetersi di analoghe difficoltà in avvenire.

In tale prospettiva, risulta di non secondaria importanza la necessità di definire chiaramente il campo di applicazione della forma assicurativa al nostro esame e soprattutto i « soggetti » interessati, per ovviare a possibili illegittimi inserimenti.

Infine, proprio in considerazione della portata del fenomeno delle evasioni, dovuto anche alle note difficoltà nell'accertamento e nel-

la vigilanza da parte degli ordini professionali, evidenziate dal collega Padula, mi sento in dovere di proporre alla vostra considerazione la possibilità di correggere il rapporto contributi-prestazioni oggi vigente con uno nuovo, che preveda la possibilità di un'integrazione dell'importo fisso previsto dalla legge. In altri termini, la misura della pensione dovrebbe essere correlata alle consistenze finanziarie del conto individuale dell'assicurato alimentato dai contributi fissi personali e dalle quote di riparto delle entrate derivanti per contributi oggettivi e professionali, per cui dovrebbe risultare interesse del soggetto ad adempiere esattamente i propri obblighi contributivi per conseguire il diritto ad una migliore pensione.

In questo contesto, onorevoli colleghi, io ritengo che sia quanto mai opportuna e proficua l'attività che si pensa di far svolgere in modo informale ad un gruppo di lavoro da costituire in seno alle due Commissioni riunite, per mettere a punto la situazione determinatasi dopo la presentazione degli emendamenti elaborati da alcuni componenti la Commissione giustizia in sede referente, con particolare sensibilità verso un problema che riguarda da vicino molti membri di tale Commissione, essendo essi stessi soggetti a questa forma previdenziale. È con questo spirito che i componenti la Commissione lavoro certamente offriranno la massima collaborazione, per tentare di porre rimedio alle lacune ed ai vuoti che la previdenza forense oggi presenta. Noi, della Commissione lavoro, possiamo naturalmente contribuire con la nostra esperienza alla eventuale elaborazione di certe discipline che possono forse meglio

che in passato orientare questa specifica legislazione e questa gestione per l'avvenire.

Esprimo pertanto l'augurio che quanto prima si possa giungere alla conclusione del nostro lavoro. Si dovrebbe, fra l'altro, al limite prevedere norme precise per il periodo di transizione fra le vecchie leggi e la nuova, per evitare che si possano verificare all'interno della gestione delle difficoltà. Io mi auguro che tutto il nostro lavoro possa essere utile anche per l'elaborazione di una cornice valida di base per altre forme assicurative che interessano i vari settori di professionisti del nostro paese.

PRESIDENTE. È stata prospettata l'opportunità di affidare ad un gruppo di lavoro, nominato dalla Presidenza sulla base delle designazioni che perverranno dai rappresentanti dei gruppi, l'esame informale degli emendamenti sinora presentati da componenti della Commissione giustizia in sede referente, al fine di consentire una più sollecita prosecuzione del dibattito nelle Commissioni riunite. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO